

REGOLAMENTO (CE) N. 1108/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2004

che determina, per la campagna 2004/05, l'aiuto per le pere destinate alla trasformazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾ in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽²⁾, la Commissione pubblica l'importo degli aiuti da applicare per questi prodotti, tra cui le pere, previa verifica del rispetto dei massimali stabiliti all'allegato III del medesimo regolamento (CE) n. 2201/96.
- (2) La media dei quantitativi di pere trasformate nell'ambito del regime di aiuti, nel corso delle tre campagne precedenti, è superiore al limite comunitario. L'importo dell'aiuto da applicare per la campagna 2004/2005, negli Stati membri nei quali non è stato superato il corrispondente limite di trasformazione, deve quindi corrispondere a quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96. Negli altri Stati membri interessati tale importo deve essere ridotto in modo proporzionale al superamento del limite dopo la ripartizione dei quantitativi non trasformati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica

ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea⁽³⁾, ha fissato l'aiuto applicabile, nei nuovi Stati membri, per le pere destinate alla trasformazione durante la campagna 2004/05.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2004/05, l'aiuto per le pere a titolo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2001/96 è pari a:

- 159,33 EUR/t in Grecia,
- 130,09 EUR/t in Spagna,
- 161,70 EUR/t in Francia,
- 119,71 EUR/t in Italia,
- 161,70 EUR/t nei Paesi Bassi,
- 161,70 EUR/t in Austria,
- 161,70 EUR/t in Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile alla campagna 2004/05.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 54).

⁽³⁾ GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
